



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA ALESSANDRIA

UNIONE COLLINARE DEL MONFERRATO
COMUNE DI SALA MONFERRATO

Via Roma n°1 - tel. 0142 486721 - fax 0142486773 - C.F./P.IVA 00444850069 - www.comune.salamonferrato.al.it

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

**IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 6, COMMA 1, LETTERA E)
DELLA LEGGE N. 447/95 E
DELL'ARTICOLO 5, COMMA 5 DELLA LEGGE REGIONALE
N. 52/2000.**

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della Legge 447/95 e della L.R. n.52/2000.
2. Al fine di cui al comma 1 valgono le definizioni indicate dalla Legge 447/95 e dai relativi Decreti attuativi.
3. Sono escluse le problematiche inerenti l'esposizione al rumore per i lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., gli aspetti legati al disturbo della quiete pubblica di cui all'art. 659 del Codice Penale e gli aspetti inerenti la normale tollerabilità di cui all'art. 844 del Codice Civile.

Definizioni

Si definiscono:

1. Attività Rumorosa: l'attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
2. Attività rumorosa a carattere temporaneo: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili. Sono da escludersi le attività ripetitive e/o ricorrenti inserite nell'ambito di processi produttivi svolte all'interno dell'area dell'insediamento.

ART. 2 - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE

Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e di seguito riportati:

VALORI LIMITE DI EMISSIONE - L_{eq} in dB(A)

I valori limite di emissione sono applicabili a livello di inquinamento acustico emesso nell'ambiente esterno da un'unica sorgente fissa o da un'unica attività in cui insistano più sorgenti sonore fisse. I livelli di emissione delle singole attività nel loro insieme determinano il livello assoluto di immissione. Il livello di emissione è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" prodotto dalla sola sorgente sonora in esame. Tale livello, riferito a T_R si confronta con il valore limite di emissione. La misura del livello di emissione deve essere effettuato all'esterno degli ambienti abitativi e in prossimità della sorgente stessa ed in spazi fruibili da persone o comunità.

I valori limite di emissione sono diversificati in relazione alle classi acustiche in cui viene suddiviso il territorio comunale così come riportato nella tabella seguente.

	Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento: diurna (6.00-22.00) [dB(A)]	Tempi di riferimento: notturna (2200-6.00) [dB(A)]
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE - L_{eq} in dB(A)

I valori limite assoluti di immissione sono applicabili a livello di inquinamento acustico immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti sonore. Il livello assoluto di immissione è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" prodotto dall'insieme di tutte le sorgenti sonore presenti. Tale livello di confronto con il valore limite assoluto di immissione. La misura del livello assoluto di immissione deve essere effettuato all'esterno degli ambienti abitativi e in prossimità dei ricettori e non deve essere influenzata da eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale.

I valori limite di immissione sono diversificati in relazione alle classi acustiche in cui viene suddiviso il territorio comunale così come riportato nella tabella seguente.

	Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento: diurna (6.00-22.00) [dB(A)]	Tempi di riferimento: notturno (22.00-6.00) [dB(A)]
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

VALORI LIMITE DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE

I valori limite differenziali di immissioni sono relativi al livello di inquinamento acustico immesso all'interno di un ambiente abitativo e prodotto da una o più sorgenti sonore collocate in un luogo diverso dall'ambiente abitativo considerato.

Il valore differenziale di immissione viene calcolato tramite la differenza tra il livello di rumore ambientale ossia il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e in un determinato tempo, ed il livello di rumore residuo, definito come il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" che si rileva quando si esclude la specifica sorgente.

La misura deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi

I valori limite sono i seguenti:

- 5 dB nel periodo diurno (dalle ore 6,00 alle ore 22,00)
- 3 dB nel periodo notturno (dalle ore 22,00 alle 6,00)

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi:

- a) nelle aree classificate nella classe VI;
- b) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- c) se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno;
- d) al rumore prodotto da:
 - infrastrutture stradali;
 - attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali;

- servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso;
- attività sportive autorizzate

VALORI DI ATTENZIONE - Leq in dB(A)

I valori di attenzione sono definiti come quei valori di immissione che segnalano la presenza di un potenziale rischio per la salute o per l'ambiente

I valori di attenzione vengono misurati come segue:

- a) se riferiti a un'ora, i valori limite di immissione aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- b) se relativi ai tempi di riferimento coincidono con i valori assoluti di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

Il superamento dei valori di attenzione determina l'obbligatorietà dell'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della Legge 447/95 e dell'art. 13 del LR 52/00; nelle aree industriali i piani devono essere adottati solo nel caso di superamento dei valori di cui al punto b)

VALORI DI QUALITA' - Leq in dB(A)

I valori di qualità sono definiti come quei valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodologie di risanamento disponibili per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalle Legge 447/95.

I valori di qualità sono diversificati in relazione alle classi acustiche in cui viene suddiviso il territorio comunale così come riportato in tabella seguente.

	Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento: diurna (6.00-22.00) [dB(A)]	Tempi di riferimento: notturno (22.00-6.00) [dB(A)]
I	aree particolarmente protette	47	37
II	aree prevalentemente residenziali	52	42
III	aree di tipo misto	57	47
IV	aree di intensa attività umana	62	52
V	aree prevalentemente industriali	67	57
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

ART. 3 - PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO

Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal DPCM 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune con le modalità indicate all'art.14 della L.R. n.52/2000, apposito piano di risanamento acustico (PdRA), entro il termine di sei mesi dall'approvazione del piano comunale di classificazione acustica. Il Comune, entro 30 giorni dalla presentazione del PdRA, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati. Per la valutazione dei PdRA il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico dell'A.R.P.A. o di tecnico competente in acustica iscritto negli elenchi regionali.

ART. 4 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico, predisposta e firmata da tecnico competente così come definito dall'art. 2 della Legge 447/95, i seguenti soggetti:

- titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall' art. 8, comma 2 della Legge 447/95 e di seguito riportate:
 - opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della Legge 349/1986;
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n.285/1992 e successive modificazioni;
 - discoteche;
 - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - impianti sportivi e ricreativi;
 - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
- i richiedenti il rilascio:
 - di permessi di costruire relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
 - di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

Sono fatte salve in quanto applicabili ai singoli progetti delle opere in questione, le disposizioni che regolano l'applicazione della "Valutazione di impatto ambientale".

La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, ai

sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), Legge 447/1995, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

La documentazione previsionale di impatto acustico, di cui all'art. 8 comma 4, della Legge 447/95 e art. 10 della L.R. 52/2000, è effettuata sulla base della documentazione predisposta a cura del proponente o del titolare/legale rappresentante degli insediamenti di cui al sopracitato art. 8 comma 4 della Legge 447/95.

La documentazione di impatto acustico, sottoscritta dal proponente e dal tecnico che l'ha predisposta, dovrà essere redatta ai sensi della D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004 e deve contenere:

- 1) descrizione della tipologia dell'opera o attività in progetto, del ciclo produttivo o tecnologico, degli impianti, delle attrezzature e dei macchinari di cui è prevedibile l'utilizzo, dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui viene inserita;
- 2) descrizione degli orari di attività e di quelli di funzionamento degli impianti principali e sussidiari. Dovranno essere specificate le caratteristiche temporali dell'attività e degli impianti, indicando l'eventuale carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la possibilità (o la necessità) che durante l'esercizio vengano mantenute aperte superfici vetrate (porte o finestre), la contemporaneità di esercizio delle sorgenti sonore, ecc.;
- 3) descrizione delle sorgenti rumorose connesse all'opera o attività e loro ubicazione, nonché indicazione dei dati di targa relativi alla potenza acustica delle differenti sorgenti sonore. Nel caso non siano disponibili i dati di potenza acustica dovranno essere riportati i livelli di emissione in pressione sonora. Deve essere indicata, inoltre, la presenza di eventuali componenti impulsive e tonali, nonché, qualora necessario, la direttività di ogni singola sorgente. In situazioni di incertezza progettuale sulla tipologia o sul posizionamento delle sorgenti sonore che saranno effettivamente installate è ammessa l'indicazione di livelli di emissione stimati per analogia con quelli derivanti da sorgenti simili, a patto che tale situazione sia evidenziata in modo esplicito e che i livelli di emissione stimati siano cautelativi;
- 4) descrizione delle caratteristiche costruttive dei locali (coperture, murature, serramenti, vetrate eccetera) con particolare riferimento alle caratteristiche acustiche dei materiali utilizzati;
- 5) identificazione e descrizione dei ricettori presenti nell'area di studio, con indicazione delle loro caratteristiche utili sotto il profilo acustico, quali ad esempio la destinazione d'uso, l'altezza, la distanza intercorrente dall'opera o attività in progetto;
- 6) planimetria dell'area di studio e descrizione della metodologia utilizzata per la sua individuazione. La planimetria, che deve essere orientata, aggiornata, e in scala adeguata (ad esempio 1:2000), deve indicare l'ubicazione di quanto in progetto, del suo perimetro, dei ricettori e delle principali sorgenti sonore preesistenti, con indicazione delle relative quote altimetriche;

- 7) indicazione della classificazione acustica definitiva dell'area di studio ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 52/2000. Nel caso non sia ancora stata approvata la classificazione definitiva il proponente, tenuto conto dello strumento urbanistico vigente, delle destinazioni d'uso del territorio e delle linee guida regionali (D.G.R. 6 agosto 2001 n. 85 - 3802), ipotizza la classe acustica assegnabile a ciascun ricettore presente nell'area di studio, ponendo particolare attenzione a quelli che ricadono nelle classi I e II;
- 8) individuazione delle principali sorgenti sonore già presenti nell'area di studio e indicazione dei livelli di rumore ante-operam in prossimità dei ricettori esistenti e di quelli di prevedibile insediamento in attuazione delle vigenti pianificazioni urbanistiche. La caratterizzazione dei livelli ante-operam è effettuata attraverso misure articolate sul territorio con riferimento a quanto stabilito dal D.M. Ambiente 16 marzo 1998 (Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico), nonché ai criteri di buona tecnica indicati ad esempio dalle norme UNI 10855 del 31/12/1999 (Misura e valutazione del contributo acustico di singole sorgenti) e UNI 9884 del 31/07/1997 (Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale);
- 9) calcolo previsionale dei livelli sonori generati dall'opera o attività nei confronti dei ricettori e dell'ambiente esterno circostante esplicitando i parametri e i modelli di calcolo utilizzati. Particolare attenzione deve essere posta alla valutazione dei livelli sonori di emissione e di immissione assoluti, nonché ai livelli differenziali, qualora applicabili, all'interno o in facciata dei ricettori individuati. La valutazione del livello differenziale deve essere effettuata nelle condizioni di potenziale massima criticità del livello differenziale;
- 10) calcolo previsionale dell'incremento dei livelli sonori dovuto all'aumento del traffico veicolare indotto da quanto in progetto nei confronti dei ricettori e dell'ambiente circostante; deve essere valutata, inoltre, la rumorosità delle aree destinate a parcheggio e manovra dei veicoli;
- 11) descrizione dei provvedimenti tecnici, atti a contenere i livelli sonori emessi per via aerea e solida, che si intendono adottare al fine di ricondurli al rispetto dei limiti associati alla classe acustica assegnata o ipotizzata per ciascun ricettore secondo quanto indicato al punto 7. La descrizione di detti provvedimenti è supportata da ogni informazione utile a specificare le loro caratteristiche e a individuare le loro proprietà di riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse;
- 12) analisi dell'impatto acustico generato nella fase di realizzazione, o nei siti di cantiere, secondo il percorso logico indicato ai punti precedenti, e puntuale indicazione di tutti gli appropriati accorgimenti tecnici e operativi che saranno adottati per minimizzare il disturbo e rispettare i limiti (assoluto e differenziale) vigenti all'avvio di tale fase, fatte salve le eventuali deroghe per le attività rumorose temporanee di cui all'art. 6, comma 1, lettera h, della legge 447/1995 e dell'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 52/2000, qualora tale obiettivo non fosse raggiungibile;
- 13) programma dei rilevamenti di verifica da eseguirsi a cura del proponente durante la realizzazione e l'esercizio di quanto in progetto;

14) indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto "competente in acustica ambientale" ai sensi della legge n. 447/1995, art. 2, commi 6 e 7.

ART. 5 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'art. 8, comma 3, Legge 447/1995 e di seguito elencati, sono tenuti a presentare la relazione previsionale di clima acustico predisposta e firmata da tecnico competente così come definito dall'art. 2 della Legge 447/95:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della L. 447/95.

La valutazione previsionale del clima acustico di cui all'art. 8, comma 3, della Legge 447/95 e art. 11 della L.R. 52/2000 è effettuata sulla base della documentazione predisposta a cura del proponente o del titolare/legale rappresentante/costruttore degli edifici o degli insediamenti di cui al sopracitato art. 8, comma 3, della Legge 447/95. La documentazione, firmata da tecnico competente in acustica ai sensi della Legge 447/95 art. 2 commi 6 e 7, deve comprendere apposita relazione tecnica contenente:

- a) la descrizione, tramite misure e/o calcoli, dei livelli di rumore ambientale (valori assoluti di immissione) e del loro andamento nel tempo. I livelli sonori suddetti devono essere valutati in posizioni significative del perimetro esterno che delimita l'edificio o l'area interessata al nuovo insediamento o, preferibilmente, in corrispondenza alle posizioni spaziali dove sono previsti i ricettori sensibili indicati all'art. 8, comma 3, della Legge 447/95;
- b) le caratteristiche temporali nella variabilità dei livelli sonori rilevabili in punti posti in prossimità del perimetro dell'area interessata dalle diverse sorgenti presenti nelle aree circostanti. Occorrono dettagli descrittivi delle sorgenti sonore e del loro effetto sui livelli di pressione sonora misurabili in tali punti. Sono necessari dati di carattere quantitativo da riferire a posizioni significative da concordare eventualmente con il Comune e la struttura dell'ARPA territorialmente competenti. Le fonometrie effettuate prima della realizzazione dell'insediamento devono permettere la valutazione nei punti oggetto di indagine del contributo delle sorgenti sonore già esistenti. I rilevamenti fonometrici effettuati dopo la realizzazione dell'insediamento, nelle posizioni precedentemente individuate ed in altre che fossero ritenute significative in accordo con l'ente di controllo, serviranno a verificare la conformità dei livelli di rumore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- c) informazioni e dati che diano la descrizione della disposizione spaziale del singolo edificio con le caratteristiche di utilizzo del medesimo edificio e dei suoi locali, il tipo di utilizzo

degli eventuali spazi aperti, la collocazione degli impianti tecnologici e dei parcheggi, la descrizione dei requisiti acustici degli edifici e di loro componenti previsti nel progetto;

- d) le valutazioni relative alla compatibilità del nuovo insediamento in progetto con il clima acustico preesistente nell'area. Se la compatibilità dal punto di vista acustico è ottenuta tramite la messa in opera di sistemi di protezione dal rumore occorre fornire i dettagli tecnici descrittivi delle misure adottate nella progettazione e dei sistemi di protezione acustica preventivati;
- e) la descrizione di eventuali significative variazioni di carattere acustico indotte dalla presenza del nuovo insediamento in aree residenziali o particolarmente protette già esistenti che sono vicine al nuovo insediamento e che saranno interessate dalle modifiche indotte dallo stesso.

TITOLO II

ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

ART. 6 - DEFINIZIONI E DEROGHE

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili. Sono da escludersi le attività ripetitive.

Le attività rumorose temporanee possono essere permesse in deroga ai limiti di classe acustica a norma del presente regolamento.

ART. 7 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 6 comma 1 Lettera h) della L. 447/95 e degli articoli 5 comma 5 lettera c) e d) e articolo 9 della L.R. 52/2000 vengono regolamentati gli spettacoli e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, nonché i cantieri e le attività che hanno carattere temporaneo, che possono originare rumore o comportano l'impiego di impianti rumorosi.

ART. 8 - GENERALITA'

1. Le attività a carattere temporaneo che possono originare rumore necessitano di specifica autorizzazione da parte del Comune a prescindere dai livelli di rumorosità prodotti. Nel caso in cui si preveda che le attività possono causare il superamento dei limiti di cui all'art. 2, l'autorizzazione può essere rilasciata anche in deroga a tali limiti.
2. L'autorizzazione può contenere l'indicazione di limitazioni temporali, limitazioni di livello sonoro e prescrizioni di natura tecnica, organizzativa e procedurale atte a ridurre al minimo il fastidio o il disturbo indotto alla popolazione.
3. Il Comune può richiedere ad integrazione delle domande di autorizzazione la predisposizione di una valutazione tecnica redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, anche nei casi in cui tale integrazione non sia esplicitamente prevista.
4. Il Comune può richiedere nell'atto di autorizzazione o durante lo svolgimento dell'attività che sia dato incarico ad un Tecnico Competente in Acustica Ambientale di verificare il rispetto dei limiti prescritti attraverso opportuni rilievi fonometrici.
5. Il Comune anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti può comunque imporre nel corso dell'attività limitazioni di orario e l'adozione di accorgimenti al fine di ridurre l'inquinamento acustico.
6. L'autorizzazione in deroga richiesta in prossimità di aree di Classe I del Piano di Classificazione Acustica può essere soggetta a specifiche prescrizioni ai fini di maggiore tutela.

ART. 9 - AUTORIZZAZIONI

1. Le attività a carattere temporaneo che rispettano o meno i limiti di cui all'art. 2, qualora vengano svolte in assenza di persone esposte al rumore, si intendono autorizzate senza esplicita richiesta e senza alcun tipo di prescrizione di durata, orario ecc.
2. Le attività a carattere temporaneo che rispettano o meno i limiti di cui all'art. 2, qualora vengano svolte in presenza di persone esposte al rumore, vengono autorizzate secondo le disposizioni riportate nel presente Regolamento a seconda del tipo di attività.
3. Le autorizzazioni per le attività a carattere temporaneo possono essere rilasciate:
 - senza esplicita richiesta: attraverso disposizioni specifiche contenute nel presente Regolamento
 - a seguito di richiesta sottoscritta da parte del proponente, secondo il modello riportato in allegato
 - a seguito di richiesta sottoscritta da parte del proponente e da un tecnico competente in Acustica Ambientale, secondo il modello riportato in allegato, integrata da una valutazione tecnica eventualmente redatta nel rispetto dei criteri regionali
4. Le richieste devono essere presentate presso il Comune almeno 4 giorni lavorativi prima dell'inizio dell'attività.
5. Le richieste si intendono approvate in caso di mancata risposta del Comune entro 3 giorni lavorativi dalla data di presentazione della stessa.

ART. 10 - LIMITI DEROGABILI

I limiti derogabili sono quelli previsti per le generiche sorgenti sonore di cui all'art. 2. L'autorizzazione in deroga esclude sempre l'applicazione dei fattori correttivi del rumore ambientale qualora previsti dalla normativa.

ART. 11 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Titolare dell'autorizzazione deve adottare in ogni fase temporale tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle sorgenti rumorose utilizzate e minimizzare l'impatto acustico prodotto.
2. Il Titolare dell'autorizzazione deve inoltre adottare tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali al fine di prevenire la possibilità di segnalazioni, esposti o lamenti.
3. il Titolare dell'autorizzazione, quando informato direttamente dalla popolazione di una situazione di disagio o disturbo, deve ricercare soluzioni tecniche di tipo pratico finalizzate alla mitigazione del disturbo lamentato.
4. il Titolare dell'autorizzazione deve informare circa il contenuto dell'autorizzazione tutti i soggetti coinvolti nell'attività (lavoratori, operai, dj, concertisti...)

ART. 12 - REVOCHE

1. Qualsiasi autorizzazione, rilasciata a seguito di istanza o prevista da specifiche disposizioni regolamentari, può essere revocata in caso di non rispetto dei criteri stabiliti.
2. Qualsiasi autorizzazione può inoltre essere revocata qualora sussistano condizioni di grave disturbo della popolazione, o qualora emergano problematiche non previste al momento del rilascio dell'autorizzazione.

CAPO 1 - NORME TECNICHE
Sezione 1
CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

ART. 13 - IMPIANTI ED ATTREZZATURE

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al meglio la rumorosità verso soggetti disturbabili.

Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.

Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

ART. 14 - ORARI

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili al di sopra dei limiti di zona è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 19.00 e il sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali al di sopra dei limiti di zona è consentito nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

L'attivazione di cantieri edili e stradali al di sopra dei limiti di zona non è consentita in prossimità di ricettori sensibili o in aree di classe I e II senza la deroga prevista all'art. 21 .

ART. 15 - LIMITI MASSIMI

Il limite massimo di emissione da non superare è di 80 dB Leq(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Nel caso di ristrutturazioni interne il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 75 dB(A).

Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998 per un tempo di almeno 30 minuti.

ART. 16 - EMERGENZE

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

Sezione 2

ART. 17 - SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire delle deroghe ai limiti di cui al DPCM 14/11/97 e DPCM n° 215 del 16/04/99 le attività di piano-bar, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive, sfilate, bande musicali in marcia, pubblicità sonora su veicoli ecc e quant'altro necessari per la buona riuscita della manifestazione dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore, amplificate e non, purché si ripetano per un limitato numero di giorni nello stesso sito.

Gli spettacoli dal vivo, che si svolgono sia con allestimenti temporanei che in strutture fisse, all'aperto come al chiuso che non ricadono nel precedente comma sono comunque soggetti alla deroga dei soli limiti di cui al DPCM n° 215 del 16/04/99.

ART. 18 - LOCALIZZAZIONE DELLE AREE

Salvo quanto previsto all'art. 17 relativamente alle attività temporanee esercitate presso pubblici esercizi, associazioni e circoli privati, la localizzazione delle aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto è individuata nella cartografia del piano di classificazione acustica del territorio o in alternativa è indicata nel provvedimento autorizzativo.

ART. 19 - ORARI

Il funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona, è consentito dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 02:00 del giorno successivo.

ART. 20 - LIMITI MASSIMI

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso indicate all'art. 17, comma 1, è consentito negli orari indicati all'art. 19, o nella speciale deroga concessa.

Le deroghe sono basate su criteri che correlano la tipologia della manifestazione (i valori sociali, politici, storici e tradizionali che rappresentano ed il numero di persone che presumibilmente coinvolgono) con gli orari di attività, la durata in giorni, l'ubicazione ed altre deroghe concesse per il medesimo sito nell'arco di un anno, tuttavia dovrà comunque essere sempre rispettato il limite massimo di immissione di 80 dB Leq(A).

Detto limite è impostato sulla base delle tipologie di manifestazione che tradizionalmente si organizzano sul territorio comunale.

Tale limite si intende misurato in facciata degli edifici adibiti ad uso abitativo potenzialmente esposti ai livelli più elevati. Non si considerano i limiti differenziali. Non sono da ritenersi applicabili in nessun caso altre penalizzazioni (componenti tonali o componenti impulsive).

Nel caso di attività rumorose temporanee svolte all'interno degli edifici, il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 70 dB(A).

Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A, sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998 per un tempo di almeno 30 minuti.

CAPO 2 - NORME AMMINISTRATIVE

ART. 21 - MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo sul territorio comunale nel rispetto dei limiti di rumore e di orario indicati agli articoli precedenti necessita di comunicazione da inviare al Sindaco almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa.

Qualora, per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il legale rappresentante dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga necessario superare i limiti di rumore e/o di orario indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività.

Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, sentito il parere dell'ARPA o dell'ufficio Tecnico Comunale, autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente regolamento.

ART. 22 - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

Ai fini del rilascio della autorizzazione in deroga ai limiti del presente regolamento, il legale rappresentante protempore dell'attività deve presentare al Sindaco domanda motivata, completa della documentazione secondo la modulistica specificata negli Allegati 1 e 2.

La violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione potrà comportare la revoca della stessa e l'attività rumorosa dovrà essere immediatamente adeguata ai limiti massimi e orari del presente regolamento.

Sono esentate dalla presentazione dell'istanza tesa al rilascio di autorizzazione in deroga ai valori limite previsti dalla vigente normativa, in quanto si intendono autorizzate, le seguenti attività:

- a) cantieri edili la cui durata complessiva non sia superiore a 200 uomini/giorno o soggetti alla sola denuncia di inizio attività;
- b) manifestazioni quali comizi politici e sindacali, manifestazioni commemorative pubbliche, manifestazioni a carattere benefico o promozionale, comportanti l'utilizzo di attrezzature di amplificazione, della durata non superiore alle 4 ore, che si svolgono in orario diurno e non oltre le 23.00;
- c) lavori di pronto intervento, con carattere di emergenza, di durata non superiore a tre giorni;
- d) lavori che comportino l'utilizzo di attrezzi quali ad esempio martellino demolitore, trapano professionale, ecc. della durata non superiore a tre giorni.

TITOLO III ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

ART. 23 - MACCHINE DA GIARDINO

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 19:00. Nei giorni festivi ed il sabato, dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

ART. 24 - MACCHINE AGRICOLE

L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali e di manutenzione e adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi in deroga ai

limiti della classificazione acustica è consentito dalle ore 6:00 alle ore 21:00 dei giorni feriali e dalle ore 6:00 alle ore 13:00 nei giorni festivi. Relativamente alle emissioni rumorose le macchine e gli impianti posti in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

ART. 25 - ALLARMI ACUSTICI

I sistemi di allarme acustico antifurto devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 10 minuti primi, nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi. In tutti i casi il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

ART. 26 - IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

L'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori indicati nel D.P.C.M. 5/12/1997, nonché il criterio differenziale di cui al D.P.C.M. 14/11/1997. I dispositivi di cui al comma precedente devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme quali: silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi.

ART. 27 - CANNONCINI ANTIVOLATILI

L'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini antivolatili" per la dispersione degli stessi nei terreni coltivati è consentito a distanza superiore a 500 m dalle abitazioni residenziali più prossime ed è comunque vietato nel periodo dalle 21.00 alle 08.00.

TITOLO IV

SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 28 - ORDINANZE

In caso di constatazione di superamento dei limiti previsti da norme e/o Regolamenti vigenti il Comune dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.

Il Comune può inoltre disporre, con ordinanza:

- limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento;
- particolari prescrizioni finalizzate al ricorso di speciali forme di abbattimento o contenimento delle emissioni per l'esercizio di attività rumorose temporaneamente autorizzate in deroga, e comunque tutto quanto sia finalizzato alla tutela della salute pubblica.

ART. 29 - SANZIONI

Il mancato rispetto del presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste all'art.10 della Legge 447/95 e all'art. 17 della L.R. n.52/2000.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

ART. 30 - SOSPENSIONE REVOCA AUTORIZZAZIONI

Il persistente e ripetuto mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14.11.1997, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della attività rumorosa e della licenza o autorizzazione d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

ART. 31 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua avvenuta pubblicazione per gg. 30 all'Albo Pretorio Comunale.

Da tale data sono abrogate tutte le norme regolamentari disciplinanti la medesima materia.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia di inquinamento acustico.

ALLEGATO 1

Spett.le
COMUNE DI SALA MONFERRATO
VIA ROMA 1
15030 SALA MONFERRATO (AL)

**CANTIERI
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA
AI LIMITI DEL REGOLAMENTO COMUNALE**

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
residente in _____
Via/Piazza _____ CAP _____
in qualità di Legale Rappresentante (se trattasi di società)
Soggetto Privato
della società/ente _____
sede legale/residenza _____ Tel. _____
Fax _____

Aggiudicataria dell'Appalto _____
Committente dei Lavori _____

CHIEDE

autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera h della Legge 447/95 e dell'art. 9 della L.R. n° 52/2000
per l'attività temporanea di cantiere
sito in via/piazza _____
Dichiara che l'attività, di cui all'istanza di deroga, avrà durata complessiva di gg. _____
nei giorni della settimana di _____
Allega: relazione del tecnico competente in acustica e relative planimetrie e cartografie.

Dichiara di essere consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000).

Allego fotocopia documento di identità _____ n° _____ rilasciato il _____ da _____

Sala Monferrato, _____

Firma

.....

AVVERTENZA: Il richiedente decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

CANTIERI

Documentazione per richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento comunale

Per dare avvio alla procedura, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera h della Legge 447/95 e dell'art. 9 della L.R. n° 52/2000, è necessario che venga inoltrata al Comune una richiesta, formulata come segue:

1) **domanda**, su apposito modulo (allegato 1) firmata dal rappresentante legale della Ditta aggiudicataria dell'appalto dei lavori o dal Committente, corredata dalla seguente documentazione:

- relazione tecnica di impatto acustico a firma di un "tecnico competente in acustica" iscritto negli elenchi regionali istituiti dalla Legge 447/95 art. 2 e controfirmata dal Direttore dei Lavori, da cui si evinca, per ogni area di cantiere:
 - inizio e durata delle attività potenzialmente rumorose;
 - numero e descrizione delle sorgenti sonore, con indicazione del livello di emissione sonora dei macchinari previsto dai certificati di omologazione;
 - calcolo previsionale dei livelli acustici in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità nonché dei recettori sensibili più vicini, con l'indicazione di eventuali superamento dei limiti di cui al DPCM 14/11/97 e con la specifica della fascia oraria, della durata temporale e della frequenza di detti eventi, tenendo conto di tutte le sorgenti rumorose che il piano dei lavori prevede debbano agire in contemporanea;
 - presenza di recettori sensibili di "Classe I" come da Tab. A allegata al DPCM 14/11/1997 con l'indicazione della distanza dal cantiere;
 - descrizione della morfologia del sito, indicazione della classificazione acustica, relativa alla zona in cui ricadono gli edifici interessati;
 - descrizione degli interventi finalizzati a mitigare, anche con eventuale fonoisolamento, le emissioni sonore delle sorgenti rumorose, sia singolarmente che nel loro complesso;
 - indicazione dell'entità del superamento dei limiti per il periodo diurno e notturno;

2) **planimetria** e sezioni dell'area di cantiere in scala significativa, firmata dal tecnico che ha redatto la relazione, e controfirmata dal Direttore dei Lavori, nelle quali risultino la posizione delle sorgenti rumorose.

3) **cartografia** significativa dei luoghi in cui si colloca l'area di cantiere, firmata dal tecnico che ha redatto la relazione, dalla quale risulti:

- la posizione dei cantieri nell'ambito dell'area circostante;
- la posizione in cui sono state effettuate all'esterno le rilevazioni fonometriche;
- l'indicazione, se presenti, di recettori di "Classe I"

Spett.le
COMUNE DI SALA MONFERRATO
VIA ROMA 1
15030 SALA MONFERRATO (AL)

**ATTIVITA' A CARATTERE TEMPORANEO
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA
AI LIMITI DEL REGOLAMENTO COMUNALE**

Io sottoscritto/a _____ nato/a a _____
il _____ di nazionalità _____, residente a _____
in _____
n. _____ C.A.P. _____, tel. _____ C.F. _____
in qualità di _____
della ditta/società denominata _____
con sede legale a _____ in _____ n. _____
C.A.P. _____, tel. _____ C.F./P.IVA _____

**RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO
DI ATTIVITA' TEMPORANEE IN DEROGA AI LIMITI DI RUMOROSITA'**

Ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. h della Legge 447/1995 per le attività consistenti in

da esercitarsi in località _____
via/piazza _____ n. _____ presso

A tal fine, consapevole delle **responsabilità penali** connesse alla produzione di dichiarazioni mendaci o false, punite ai sensi dell'art. 496 c.p., art. 26 Legge 15/1968, art. 11 comma 3 D.P.R. 403/1998, e delle conseguenze in termini di **decadenza dai benefici** eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

DICHIARA

di rispettare tutte le prescrizioni tecniche connesse all'utilizzazione di impianti di emissione di rumori, con particolare riferimento agli obblighi di rispetto dei limiti massimi di tollerabilità imposti dalle vigenti norme;

DESCRIZIONE DEI LUOGHI: _____

TIPO DI ATTIVITA': _____

MOTIVO DELLA DEROGA: _____

DURATA DELLE ATTIVITA': _____

LIVELLI MASSIMI DI RUMOROSITA' PREVISTI: _____

MACCHINARI E IMPIANTI RUMOROSI UTILIZZATI: _____

ORARIO DELLE ATTIVITA': _____

PRECAUZIONI ADOTTATE PER LIMITARE LA RUMOROSITA': _____

ALTRE

INFORMAZIONI

UTILI:

_____ li _____

*Firma da apporre davanti
all'impiegato
oppure allegare fotocopia del
documento
di riconoscimento in corso di
validità*

Il presente regolamento:

- 1) È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del _____ con atto n. _____ ;
- 2) E' stato modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del _____ con atto N. _____;
- 3) E' stato modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del _____ con atto N. _____;
- 4) È stato pubblicato all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____;
- 5) È stato ripubblicato all'Albo Pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____;
- 6) È entrato in vigore _____

Data _____

Il Segretario Comunale
